COMUNE DI BARIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **18**

Codice Ente **10.120**

Seduta NR. **4**

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP) E MODALITA' DI PAGAMENTO

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella Sala Consiliare. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
ROTA ANDREA	S	PEREGO ELENA MARIA	S	BETTANI EDOARDO	S
MOSSI MASSIMO	S	PROVESI FRANCESCA	N		
SASSI PIETRO ADAMO	S	DE STEFANI MICHELA	S		
MOLERI VALERIO	S	LAMERA MARINO	S		
GASTOLDI LUIGI DOMENICO	S	MINUTI PASQUALE	N		
MOSSI MARCO ULISSE	S	BANDERA ANTONIA PIERA	S		
Totale Presenti ***11***		*Totali Assenti* ***2***			

Sono presenti gli Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GUAGNANO CINZIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il ROTA ANDREA, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP) E MODALITA' DI PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- il D.L. n. 228 del 30/12/2021 (cd milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 che, a decorrere dall'anno 2022, prevede per i comuni la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, indipendentemente dal termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 10-ter del DL n. 25/2025 convertito in Legge con la L. 69/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109, con cui il termine per l'approvazione delle delibere di determinazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI è differito al 30 giugno 2025.

PRESO ATTO che, con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato, è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre

restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga »;*

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021 con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione n. 2/2021 con cui ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione alla stessa, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/r/rif, recante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/r/rif che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie:
    - UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
    - UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle citate deliberazioni

363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

DATO ATTO che:

- con propria deliberazione n. 37 del 07/03/2022 è stato individuato il posizionamento nello schema regolatorio I della matrice degli schemi regolatori della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'art.3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 51 del 30/12/2024 è stato adottato il nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana a seguito della conclusione della raccolta sperimentale del rifiuto indifferenziato residuo e pertanto con il passaggio definitivo di tutta la cittadinanza a tale forma di raccolta puntuale mediante appositi contenitori;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte all'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e precisamente:

- al comma 651 il quale prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- al successivo comma 652 che consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio "*chi inquina paga",* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione n.48 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato istituito e disciplinato il Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale a decorrere dal 1^ gennaio 2025, introducendo un nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del DPR 158/1999, tiene conto anche della misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani) conferite da ogni utenza mediante sistema di misurazione puntuale conforme al dettato del D.M. 20 aprile 2017;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 26/02/2022 di adozione del piano finanziario tari 2022-2025 e la deliberazione n. 21 del 28/06/2024 di adozione piano finanziario tari 2022/2025 – aggiornamento biennale 2024/2025;

DATO ATTO che con propria deliberazione in data odierna ad oggetto: Adozione Piano Finanziario TARI 2022/2025 – aggiornamento anno 2025", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi della deliberazione n. 389/2023/R/RIF e della successiva determinazione n. 1/DTAC/2023 di ARERA, è stata disposto l'adozione dell'aggiornamento per l'anno 2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, per cui l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 466.965,00 per il 2024 e ad **€ 477.289,00 per il 2025;**

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 464.394,00 per il 2024 e ad **€ 474.718,00 per il 2025;**

RITENUTO inoltre di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 77,80 % a carico delle utenze domestiche;
- 22,20 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione ed esplicitati nell'allegato "A";

- che nell'anno 2025 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO opportuno quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI puntuale da applicare per l'anno 2025 sulla base del PEF pluriennale TARI 2024-2025, annualità 2025, approvato con la sopra citata deliberazione;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del nuovo regolamento Tributo comunale sui Rifiuti – TARI Puntuale:

"1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono."

RICHIAMATI gli artt. 15 e 17 del predetto Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, con particolare riferimento ai commi da 4 a 7 di entrambi, e stabilito quanto segue in merito alla c.d. "quota variabile 2":

- la quota unitaria €/litro sulla base della quale verrà calcolata la "quota variabile 2" della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è stabilita in € 0,04;
- il numero minimo annuale di litri che ogni categoria di utenza domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è stato definito, definito sulla media degli svuotamenti rilevati dal gestore del servizio GECO srl durante tutto il corso dell'anno 2024 ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- il numero minimo annuale di litri che ogni utenza non domestica è tenuta a corrispondere per l'anno 2025 è stato determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente ed è riportato nell'allegato prospetto tariffario (allegato sub. A);
- ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito dall'utenza che ecceda i valori minimi sopra citati, ad esclusione dei conferimenti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, sarà quantificato con l'applicazione della quota unitaria €/litro sopra citata, determinando così la "quota variabile 2" da pagare a conguaglio.

RILEVATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

VISTA le Legge n. 160/2019 che istituisce il Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal 1/01/2021 e che, per i mercati, il comma 838 dell'art. 1 dispone che il canone sostituisce la tassa occupazione spazi

ed aree pubbliche ed i prelievi sui rifiuti previsti dalla Legge 147/2013;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI puntuale relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato prospetto, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento citato (documento allegato sub. A);

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%, come riconfermato per il 2025 dalla Provincia di Bergamo;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2024, ai sensi di quanto stabilito dalla citata deliberazione ARERA n. 386/2023, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, dovranno essere addebitate le seguenti componenti perequative:

- la componente UR1, a pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2, a pari a 1,50 euro/utenza a copertura delle agevolazioni riconosciute su eventi eccezionali e calamitosi;

che saranno da riversare secondo le istruzioni di ARERA alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente

Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;

c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

RILEVATO altresì che la medesima Deliberazione n. 133/2025/R/Rif ARERA all'articolo 2.2 interviene ad integrare la Deliberazione 386/2023/R/Rif, aggiungendo l'articolo 2.3bis che introduce la componente perequativa UR3 a copertura dei costi per l'erogazione del suddetto bonus, valorizzandola per l'annualità 2025 in 6,00 €/utenza;

RICHIAMATO il comma 653 dell'art 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che impone ai comuni di avvalersi dall'anno 2019 delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e che quindi nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe TARI Tributo Puntuale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATO il comma 8, dell'art. 38 del regolamento comunale per l'applicazione della Tari Puntuale, che rinvia alla annuale delibera di approvazione delle tariffe la definizione delle date di scadenza del versamento;

RITENUTO di stabilire per il corrente anno il versamento della TARI puntuale in due rate scadenti come di seguito:

- ✓ 1 prima rata entro 30 settembre 2025 - pari al 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025 – (scadenza rata unica nel caso di pagamento in un'unica soluzione);
- ✓ seconda rata entro 31 dicembre 2025- pari al saldo di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;

EVIDENZIATO che l'eventuale conguaglio a copertura della quota variabile 2, a saldo dell'annualità 2025, relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima già computata nella Tariffa 2025, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2026;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario-tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

UDITA la relazione del Sindaco, come da resoconto allegato alla presente deliberazione;

TUTTO ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Lamera Marino, Bandera Antonia Piera, Bettani Edoardo), n. 0 astenuti espressi nelle forme previste per legge da n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario TARI 2024/2025 aggiornamento 2025, riportato nell'allegato "A" al punto 1 alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente, e adottato dal Consiglio Comunale in data odierna al precedente punto all'ordine del giorno;

3. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti puntuale (TARIp) relative all'anno 2025 di cui all'allegato (all.A) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI puntuale deve essere sommato il tributo provinciale per latutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;

6. **DI DARE ATTO** inoltre che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
   - ✓ €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
   - ✓ €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
   - ✓ la componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025;

7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.38 del regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:

- ✓ prima rata entro 30 settembre 2025 - pari al 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025 – (scadenza rata unica nel caso di pagamento in un'unica soluzione);
- ✓ seconda rata entro 31 dicembre 2025- pari al saldo di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2025;

8. **DI DARE ATTO** che il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima di tariffa variabile 2 già computata nella Tariffa 2025, qualora dovuto a saldo di quanto già versato per l'anno in corso, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata della TARI 2026;

9. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, considerata l'urgenza dei citati adempimenti, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Lamera Marino, Bandera Antonia Piera, Bettani Edoardo), astenuti n. 0 espressi nelle forme previste per legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

COMUNE DI BARIANO

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30/06/2025

1. Piano economico-finanziario

- **PEF 2022 - 2025**

	2024			2025		
	Comune di Bariano			Comune di Bariano		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	19.645	-	19.645	19.833	-	19.833
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	123.076	-	123.076	124.254	-	124.254
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	103.028	10.197	113.225	104.014	10.197	114.211
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	679	-	679	685	-	685
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	407	-	407	411	-	411
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	850	-	850	858	-	858
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	612	-	612	618	-	618
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		26.443	26.443		26.678	26.678
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**244.730**	**36.640**	**281.370**	**247.072**	**36.874**	**283.946**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	89.321	-	89.321	90.176	-	90.176
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	23.366	23.366	-	23.366	23.366
Costi generali di gestione ***CGG***	19.021	3.794	22.815	19.203	3.794	22.997
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	131	-	131	132	-	132
Costi comuni ***CC***	19.152	27.160	46.312	19.335	27.160	46.495
Ammortamenti ***Amm***	19.123	-	19.123	27.783	0	27.784
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	15.076	1.050	16.126	18.480	0	18.480
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	34.199	1.050	35.249	46.263	0	46.264
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	3.141	-	3.141	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	- 3.328	- 1.050	- 4.378	- 5.347	- 990	- 6.336
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		15.950	15.950		16.744	16.744
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**142.485**	**43.110**	**185.595**	**150.428**	**42.915**	**193.342**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**387.215**	**95.714**	**482.929**	**397.500**	**96.150**	**493.649**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**387.215**	**79.750**	**466.965**	**397.500**	**79.789**	**477.289**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata *%*			81%			81%
q_{a-2} *ton*			1.852,90			1.887,00
costo unitario effettivo - Cuefff *€cent/kg*			23,52			23,91
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,88			22,77
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,15**			**-0,15**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,85**			**0,85**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**9,59%**			**9,59%**
(1+ρ)			**1,0959**			**1,0959**
$\sum T_a$			466.965			477.289
$\sum TV_{a-1}$			281.808			281.370
$\sum TF_{a-1}$			179.405			185.595
$\sum T_{a-1}$			**451.213**			**466.965**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0349**			**1,0221**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**466.965**			**477.289**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**244.730**	**36.640**	**281.370**	**247.072**	**36.874**	**283.946**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**142.485**	**43.110**	**185.595**	**150.428**	**42.915**	**193.342**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	387.215	79.750	**466.965**	397.500	79.789	**477.289**

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.571			2.571
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			278.799			281.375
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			185.595			193.342
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**464.394**			**474.718**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			-			-
Calcolo H di partenza						
$AR^{999}sc_si$			-			
$CRD^{999}sc_si$			-			
H di partenza			0,0%			
Classe di partenza H			I			
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

2. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche Il riferimento a "criteri razionali" implica:

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione dei rifiuti che risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l'utilizzo effettivo del servizio.

In relazione a quanto sopra indicato, l'ente ritiene di confermare le seguenti ripartizione di costi :

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	**77,80%**
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	**22,20%**

3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	**Numero componenti del nucleo familiare**	*Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare*		
		Nord	**Centro**	**Sud**
FASCIA A	**1**	**0,84**	0,82	0,75
FASCIA B	**2**	**0,98**	0,92	0,88
FASCIA C	**3**	**1,08**	1,03	1,00
FASCIA D	**4**	**1,16**	1,1	1,08
FASCIA E	**5**	**1,24**	1,17	1,11
FASCIA F	**6 o più**	**1,30**	1,21	1,10

Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	*Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare*		
		minimo	massimo	medio
FASCIA A	**1**	0,6	1	**0,8**
FASCIA B	**2**	1,4	1,8	**1,6**
FASCIA C	**3**	1,8	2,3	**2,05**
FASCIA D	**4**	2,2	3	**2,6**
FASCIA E	**5**	2,9	3,6	**3,25**
FASCIA F	**6 o più**	3,4	4,1	**3,75**

Tabella 3a – Coefficienti *Kc* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	*Kc Coefficiente potenziale produzione*					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**0,32**	**0,51**	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	**0,67**	**0,80**	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	**0,38**	**0,63**	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	**0,30**	**0,43**	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	**1,07**	**1,33**	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	**0,80**	**0,91**	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	**0,95**	**1,00**	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie	**1,00**	**1,13**	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	**0,55**	**0,58**	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	**0,87**	**1,11**	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**1,07**	**1,52**	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	**0,72**	**1,04**	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**0,92**	**1,16**	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	**0,43**	**0,91**	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	**0,55**	**1,09**	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	**4,84**	**7,42**	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	**3,64**	**6,28**	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**1,76**	**2,38**	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**1,54**	**2,61**	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**6,06**	**10,44**	6,58	10,89	4,34	10,88
21	Discoteche, night club	**1,04**	**1,64**	1,00	1,58	1,02	1,75

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m 2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti *Kd*

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	*Kd Coefficiente produzione Kg/m² anno*					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**2,60**	**4,20**	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	**5,51**	**6,55**	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	**3,11**	**5,20**	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	**2,50**	**3,55**	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	**8,79**	**10,93**	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	**6,55**	**7,49**	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	**7,82**	**8,19**	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie	**8,21**	**9,30**	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	**4,50**	**4,78**	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	**7,11**	**9,12**	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**8,80**	**12,45**	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	**5,90**	**8,50**	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**7,55**	**9,48**	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	**3,50**	**7,50**	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	**4,50**	**8,92**	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	**39,67**	**60,88**	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	**29,82**	**51,47**	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**14,43**	**19,55**	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**12,59**	**21,41**	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**49,72**	**85,60**	55,94	92,55	30,00	95,75
21	Discoteche, night club	**8,56**	**13,45**	8,51	13,42	8,95	15,43

4. Coefficienti applicati per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) sono quelli di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti	***Coefficiente di adattamento per superficie Ka***	***Coefficiente proporzionale di produttività Kb***
1	0,84	0,85
2	0,98	1,70
3	1,08	2,00
4	1,16	2,55
5	1,24	2,80
6 o più	1,3	3,25

I coefficienti applicati alle utenze domestiche (Ka e Kb) rientrano tra i minimi ed i massimi con applicazione della deroga prevista con l'art. 57 bis comma 1) DL 124/2019 che estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

5. Coefficienti applicati per le utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) sono quelli di seguito riportati:

UTENZE NON DOMESTICHE			
Codice	***Descrizione attività***	***Kc***	***Kd***
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	1,95
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
8	Uffici, agenzie	1,13	9,30
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,58	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,63	29,75
17	Bar, caffè, pasticceria	2,73	22,37
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,55	37,29
21	Discoteche, night club	1,64	13,45

I coefficienti applicati alle utenze non domestiche (Ka e Kb) rientrano tra i minimi ed i massimi con applicazione della deroga prevista con l'art. 57 bis comma 1) DL 124/2019 che estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

6. Determinazione della volumetria minima ai fini della quantificazione della quota variabile 2

Al fine di calcolare il costo €/litro da attribuire alla "quota variabile 2", sono stati presi a riferimento i litri di rifiuti smaltiti nel corso del 2024 da tutte le utenze, mediante utilizzo di sistema di misurazione realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017 ad esclusione dei rifiuti prodotti mediante utilizzo dei bidoni destinati alla raccolta dei presidi igienico-sanitari per i quali non è previsto il pagamento.

Utenze domestiche

I **litri minimi** già determinati all'interno dell'avviso di pagamento ordinario (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

Numero componenti	*Volume contenitore*	*N. svuotamenti minimi inclusi*	*Minimi conteggiati in litri*
1	40 litri	13	520
2	40 litri	17	680
3	50 litri	18	900
4	50 litri	22	1.100
5	50 litri	26	1.300
6 o più	50 litri	30	1.500

Ad ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito che ecceda i valori minimi sopra citati, ovvero ai litri effettivamente rendicontati oltre a quelli già inclusi nell'avviso di pagamento ordinario 2025, è applicato un costo per litro pari a € 0,04, pertanto, a titolo esemplificativo, il costo di ogni singolo svuotamento aggiuntivo del contenitore da 40 litri assegnato alle utenze domestiche sarà pari ad € 1,60 mentre per il contenitore di 50 litri sarà pari a € 2,00.

Utenze non domestiche

Gli **svuotamenti minimi** già determinati all'interno dell'avviso di pagamento ordinario (Tariffa variabile 2) sono i seguenti:

Codice	***Descrizione attività***	***Svuotamenti minimi***
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6
2	Campeggi, distributori carburanti	12
3	Stabilimenti balneari	12
4	Esposizioni, autosaloni	12
5	Alberghi con ristorante	12
6	Alberghi senza ristorante	20
7	Case di cura e riposo	12
8	Uffici, agenzie	6
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	12
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6
14	Attività industriali con capannoni di produzione	10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	12
17	Bar, caffè, pasticceria	8
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6
21	Discoteche, night club	12

Ad ogni litro di rifiuto indifferenziato conferito che ecceda i valori minimi sopra citati, ovvero ai litri effettivamente rendicontati oltre a quelli inclusi nell'avviso di pagamento ordinario 2025, è applicato un costo per litro pari a € 0,04, pertanto, a titolo esemplificativo, in base al volume del contenitore assegnato all'utenza non domestica si possono ricavare i seguenti costi/svuotamento:

Volume contenitore	***Costo (€/lt)***	***Costo svuotamento aggiuntivo (€)***
40 litri	0,04	1,60
50 litri	0,04	2,00
240 litri	0,04	9,60
1.100 litri	0,04	44,00

7. Tariffe 2025 per le utenze domestiche

Utenza domestica	***Tariffa fissa (€/mq)***	***Tariffa variabile 1 (€/anno)***	***Tariffa variabile 2 (€/anno = 0,04 € * litri minimi)***
1 componente	0,55588	45,82415	20,80
2 componenti	0,64853	91,64829	27,20
3 componenti	0,71471	107,82152	36,00
4 componenti	0,76765	137,47244	44,00
5 componenti	0,82059	150,95013	52,00
6 o più componenti	0,86030	175,20997	60,00

8. Tariffe 2025 per le utenze non domestiche

N°	DESCRIZIONE	*Tariffa fissa (€/mq)*	*Tariffa variabile 1 (€/mq)*	*Tariffa variabile 2 (€/anno)*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21474	0,23194	*[n. svuotamenti minimi * litri contenitori assegnati * € 0,04]*
2	Campeggi, distributori carburanti	0,71579	0,77907	
3	Stabilimenti balneari	0,56368	0,61850	
4	Esposizioni, autosaloni	0,38474	0,42224	
5	Alberghi con ristorante	1,19000	1,30004	
6	Alberghi senza ristorante	0,81421	0,89088	
7	Case di cura e riposo	0,89473	0,97414	
8	Uffici, agenzie	1,01105	1,10616	
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,51895	0,56854	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99315	1,08475	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,36000	1,48083	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,93052	1,01101	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,03789	1,12757	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,81421	0,89207	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97526	1,06096	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,24788	3,53852	
17	Bar, caffè, pasticceria	2,44262	2,66073	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,85210	2,02082	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,86105	2,02201	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,07104	4,43535	
21	Discoteche, night club	1,46736	1,59977	

9. Determinazione della tariffa giornaliera

La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della quota fissa e della quota variabile relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica (o in mancanza a quella che presenta maggiore analogia con l'attività svolta), rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

COMUNE DI BARIANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GIUGNO 2025

PUNTO N. 3: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. TARI PUNTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Presidente Sindaco: 3° punto all'ordine del giorno, Determinazione delle tariffe anno 2025 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti. Tari puntuale e modalità di pagamento. Ecco, dopo aver appunto adottato l'aggiornamento al piano finanziario 2025, passiamo ora alla determinazione delle tariffe, il cui termine è stato differito al 30 giugno 2025. Il regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti approvato il 30 dicembre 2024 ha istituito e disciplinato il tributo comunale. Più Tari puntuale, a decorrere appunto dal 1° gennaio 25, introducendo il nuovo metodo di calcolo delle tariffe che a fianco del nuovo metodo tiene conto anche delle misurazioni delle quantità di rifiuto urbano residuo, quindi rifiuto residenziale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferite da ogni utenza mediante il sistema di misurazione puntuale. Come sempre deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio che per l'anno in corso, come abbiamo sentito nel punto precedente, sono pari a 474.718 €. Non cambia la ripartizione costi fissi e variabili di quel piano finanziario riportato nell'allegato A tra utenze domestiche e non domestiche che sono pari al 77,8% sulle utenze domestiche e 22,2 a carico delle utenze non domestiche. Non cambiano i coefficienti, quindi KA e KB per la determinazione rispettivamente della quota fissa e variabile delle utenze domestiche. KC e KD per l'attribuzione rispettivamente la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche. Quello che invece cambia è la conformazione della tariffa che è composta da una parte fissa che rimane invariata rispetto a prima, e la parte variabile che invece è composta a sua volta da due parti, la parte variabile 1, diciamo tradizionale, che è diminuita rispetto a prima, alla quale si aggiunge la parte variabile 2 che corrisponde appunto al numero di svuotamenti. Gli svuotamenti minimi sono stati calcolati da Geco sulla base dei dati raccolti nel corso dell'anno 2024. Li potete trovare nelle tabelle allegate della delibera sia delle utenze domestiche che quelle non. Per tutte le utenze tutti pagano in modo uguale la tariffa variabile 2 fino al numero minimo degli svuotamenti previsti. Chi supererà poi il numero di svuotamenti minimi previsti dovrà versare nell'anno 2026 un conguaglio calcolato sul numero di svuotamenti che superano quello minimo appunto previsto. Alcuni esempi poi li potete trovare sempre nell'allegato della delibera. Come sempre, poi, ricordo che alle tariffe della Tari puntuale deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione del settore dei rifiuti urbani, espresse in euro per utenza e quantificate come segue: 10 centesimi di euro a utenza per la componente UR 1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; 1,50 € a utenza per la componente UR 2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi e la nuova componente perequativa UR 3 pari a 6 € a utenza domestica e a utenza non domestica da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, introdotta e decisa dal Governo. Il conguaglio relativo agli svuotamenti eccedenti la quota minima di tariffa variabile 2, qualora dovuto, dovrà essere versato in occasione della scadenza della prima rata Tari 2026, quindi dell'anno successivo. Le scadenze di pagamento sono: la prima rata entro il 30 settembre 2025, pari al 50% di quanto dovuto complessivamente per quest'anno o scadenza di rata unica nel caso di pagamento in unica soluzione, e seconda rata il 31 dicembre 2025, pari al saldo di quanto complessivamente dovuto per quest'anno. Se ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Sempre 3 contrari.

COMUNE DI BARIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione C.C. 18/2025 ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP) E MODALITA' DI PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Bariano, 25/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuliana CONSOLANDI

COMUNE DI BARIANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione C.C. 18/2025 ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE (TARIP) E MODALITA' DI PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Bariano, 25.06.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Giuliana CONSOLANDI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
Data Seduta 30/06/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Andrea Rota	Cinzia Guagnano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).